

<b>Agroqualità</b>	<b>PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO VINI VARIETALI</b>	Rev. 05 del 01/12/2023
--------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------

**PIANO DEI CONTROLLI  
E PROSPETTO TARIFFARIO DEI  
VINI VARIETALI AI SENSI DEL DM 18 luglio 2018**

<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>ELABORATO</b>	<b>VERIFICATO</b>	<b>APPROVATO</b>
0	20/09/12			
01	20/04/17			
02	01/12/17			
03	20/05/19			
04	29/01/20			
05	01/12/23	Francesco Manzo	Lorenzo D'Archi	Enrico De Micheli

1	2	3	4	5	6	7	8
Soggetto	Fase di processo	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Entità del controllo per anno	Documentazione inviata al Mipaaf e alla Regione/Provincia Autonoma competente	Non conformità NC	Trattamento della NC
<b>IMBOTTIGLIATORI</b>	Imbottigliamento e confezionamento dei vini riportanti in Etichetta le indicazioni dell'annata e/o del nome di una o più varietà di uve da vino e dei vini spumanti di cui alle categorie n. 4, 5 e 6 dell'allegato VII parte II del Reg. UE 1308/13	Per i vini ottenuti direttamente in azienda: acquisizione della documentazione, anche per via telematica, utile per la verifica del carico o dello scarico	Verifica della rispondenza quantitativa dei carichi dei vini designati con il nome della varietà e/o dell'annata e delle partite oggetto di controllo.	100%	Invio relazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno di tutti i dati relativi ai controlli effettuati riferiti all'anno precedente.	- Errata o incompleta compilazione della dichiarazione vendemmiale  - Mancata rispondenza quantitativa	Comunicazione della nc al soggetto utilizzatore e all'ICQRF, a mezzo di registrazione sulla BDV, entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento.
		Per i vini acquistati o conferiti: acquisizione, anche per via telematica, del documento di trasporto dei vini.	Verifica della corretta compilazione della documentazione di trasporto riportante, oltre alle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa comunitaria e nazionale, anche l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e/o il nome di una o più varietà di uve da vino utilizzate per l'ottenimento del prodotto.		Invio relazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno di tutti i dati relativi ai controlli effettuati riferiti all'anno precedente.	Errata o incompleta compilazione della documentazione di trasporto	
		Comunicazione preventiva alla Struttura di Controllo dell'inizio dell'imbottigliamento dei vini designati con il nome della varietà e/o dell'annata unitamente e/o successivamente del numero di lotto attribuito alla partita. Comunicazione di avvenuto imbottigliamento	Verifica della corretta compilazione della comunicazione.  Verifica della sussistenza dei requisiti per la rivendicazione delle indicazioni facoltative.		Invio relazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno di tutti i dati relativi ai controlli effettuati riferiti all'anno precedente.	Errata o incompleta compilazione della comunicazione di inizio imbottigliamento o della data di spedizione per i vini commercializzati sfusi.	

<b>Agroqualità</b>	<b>PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO  VINI VARIETALI</b>	Rev. 05  del 01/12/2023
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

La certificazione è richiesta dai soggetti utilizzatori (vinificatori e imbottiglieri) che intendono commercializzare prodotti vitivinicoli confezionati e/o sfusi riportanti le indicazioni facoltative relative all'annata e/o al nome e di una o più varietà di uve da vino, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 18.07.18.

Agroqualità è designato dall'Operatore quale soggetto incaricato allo svolgimento dei controlli attraverso la notifica che quest'ultimo deve fare all'ICQRF, alla Regione e all'ufficio territoriale in cui ha sede lo stabilimento. La segreteria tecnica acquisisce copia della comunicazione effettuata dall'operatore.

L'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini della certificazione avviene secondo le modalità indicate nel DM 18.07.18. Il controllo si esplica nella verifica della documentazione relativa all'acquisto o alla produzione della partita da designare con l'annata/varietà.

Per gli imbottigliamenti l'Operatore è tenuto a comunicare alla Segreteria tecnica, mediante l'apposita modulistica, le seguenti operazioni:

- le informazioni utili per la verifica del carico e dello scarico;
- la data di inizio previsto dell'imbottigliamento, con preavviso di almeno 4 giorni lavorativi (MPGP4-20);
- la data del termine dell'imbottigliamento, unitamente alle specifiche (MPGP4-21);
- la data di spedizione all'estero del vino varietale sfuso destinato ad imbottiglieri esteri, con preavviso di almeno 4 giorni lavorativi (MPGP4-22).

L'esito positivo del controllo (parere di conformità) viene rilasciato dalla Segreteria tecnica trascorsi tre giorni lavorativi dal ricevimento dei moduli "Comunicazione preventive all'imbottigliamento" (MPGP4-20), debitamente compilati e corredati degli allegati necessari.

L'esito negativo del controllo, nel caso in cui siano riscontrate non conformità, è deliberato dal Comitato di certificazione e comunicato, a cura della Segreteria tecnica in forma scritta entro tre giorni lavorativi dall'accertamento, all'Operatore e all'ICQRF di competenza, mediante registrazione sulla BdV. La comunicazione è predisposta dalla Segreteria tecnica ed approvata dal Direttore.

La Segreteria tecnica trasmette all'ICQRF e alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta.

La sopra indicate attività di controllo non si applicano agli operatori che commercializzano vini designati con l'indicazione dell'annata di produzione delle uve o del nome di una varietà di uve da vino ottenuti esclusivamente dalla riclassificazione o dal declassamento di prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta effettuate dai medesimi operatori (comma 2 art. 1 del DM 18. 7.18.)

#### **Varietà che possono figurare in etichetta vini fermi**

Lista dei vitigni che possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei vini che non hanno DOP o IGP:  
Cabernet franc – Cabernet Sauvignon – Cabernet – Chardonnay – Merlot – Sauvignon – Syrah.

#### **Varietà che possono figurare in etichetta vini spumanti**

Lista dei vitigni che possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei vini che non hanno DOP o IGP:  
Moscato – Malvasia – Trebbiano – Pinot Bianco – Pinot Grigio – Pinot Nero

N.B.:per vini spumanti senza IG può essere utilizzato esclusivamente il sinonimo "Pinot"

<b>Agroqualità</b>	<b>PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO  VINI VARIETALI</b>	Rev. 05  del 01/12/2023
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

## **Tariffario:**

Agroqualità ha stabilito per ogni hl di vino varietale rivendicato con le indicazioni facoltative una tariffa pari a:

- fino a 1.000 hl: € 0,22 (+ IVA di legge)/hl;
- tra 1.000 e 10.000 hl: € 0,08 (+ IVA di legge)/hl;
- tra 10.000 hl e 20.000hl : € 0,05 (+ IVA di legge)/hl.
- Oltre i 20.000 hl: 250 € (+ IVA di legge).

Agroqualità ha stabilito per ogni hl di vino varietale imbottigliato con le indicazioni facoltative una tariffa pari a:

- attestazione di pagamento di euro 0,30 (+ IVA di legge) per ogni hl di vino imbottigliato

La fattura sarà emessa semestralmente. L'importo minimo per fattura è fissato pari a € 25,00 (+ IVA di legge).